



UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" – CHIETI-PESCARA
AREA DEL PERSONALE
- Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL -

Prot. n. 72250 - Classificazione VII/4

Chieti, 16 NOV 2018

Oggetto: limiti retributivi degli incarichi ricoperti con emolumenti a carico della finanza pubblica - **anno 2018** - richiesta delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Posta elettronica

Al Personale di Ateneo
Ai Direttori di Dipartimento
Al Responsabile Area del Personale
Al Responsabile dell'Area Finanziaria
Al Responsabile Settore Stipendi e Pensioni
e p.c. **Al Dirigente dott. Andrea ARCANGELI**
Al Responsabile Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Con riferimento ai limiti retributivi sottoelencati, si invitano le SS.LL. a voler trasmettere, **entro il 30 novembre 2018**, la scheda allegata debitamente compilata, con indicazione di **avere /non avere** ricevuto emolumenti o retribuzioni, anche percipiendi, per l'intero anno 2018.

Si rammenta che se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore:

- **al limite di € 240.000,00** (limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di cassazione) (nota n. 1);
- **al limite del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito** dai pubblici dipendenti che sono chiamati, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti nonché le società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni (note nn. 2 e 3);

la retribuzione complessiva dovrà essere ridotta ai suddetti limiti.

Si invita il responsabile del Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali a voler trasmettere la presente circolare per i relativi adempimenti a tutti i Componenti esterni degli Organi di amministrazione, direzione e controllo dell'Ateneo, nonché eventualmente agli Enti Controllati.

Il Settore Stipendi e Pensioni, alla ricezione delle predette schede, ricorrendone i presupposti, procederà a quanto di competenza.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. arch. Giovanni CUCULLO)




IL RETTORE
(prof. Sergio CAPUTI)

APVA/SPD-ASL/RT/fdn

Visto:

AREA DEL PERSONALE/Settore Personale Docente e Rapporti con la A.S.L.
Via dei Vestini n. 31 - 66100 CHIETI (ITALY) Tel.: 0871 3556080/6057-8/6094-5-7-
9/6101/4558/6749/6336-81-82 - Fax: 0871 3556102
E-mail: doc@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito web: http://www.uffdoc.unich.it



Nota n. 1 - D.L. 24 aprile 2014, n. 66 modificato dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

Art. 13 (Limite al trattamento del personale pubblico e delle società partecipate)

1. a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

Nota n. 2 - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificato dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Nota n. 3 - L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

comma 471 - A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

comma 472 - Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

comma 473 - Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

comma 474 - Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CH-PE
- Al Responsabile del Settore Stipendi e Pensioni
e p.c. - Al Responsabile dell'Area del Personale

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (Art. 53 del D.Lgs. 165/2001) CON EMOLUMENTI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA - ANNO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____ con rapporto
di lavoro dipendente con l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA in qualità di _____ consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere _____

DICHIARA (barrare la casella di interesse)

- con riferimento al **2018** di non aver ricevuto incarichi.
 con riferimento all'anno **2018**, di avere **espletato / aver tutt'ora in corso di espletamento** i seguenti incarichi a carico della finanza pubblica:

Ente erogatore	Tipologia di incarico	Durata incarico	Imp. autorizz.	Imp. Incassato

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi variazione.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che:

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, l'interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito di Ateneo www.unich.it nel link Privacy.

Per presa visione /il dichiarante

_____ (firma)

- in caso di trasmissione dell'istanza tramite posta elettronica: PEC o e-mail: ateneo@pec.unich.it o doc@unich.it